

Milano blocca l'iscrizione della società se l'amministratore non ha la Pec

Registro imprese

Obbligo in legge di Bilancio
Nel mirino le domande
presentate dal 1° gennaio

Una scelta che potrebbe
essere seguita anche
da altre Camere di commercio

Angelo Busani

Stop dal Registro imprese di Milano (con prevedibili effetti a cascata in tutta Italia) alle domande di iscrizione di pratiche societarie cui sia connessa

la nomina di amministratori e liquidatori privi di un indirizzo di posta elettronica certificata: si tratta delle domande presentate dal 1° gennaio 2025 in avanti che evidentemente coinvolgono cariche elette nel 2024 (si pensi a una società costituita tra Natale e Capodanno) e che siano presentate al Registro nel 2025.

Con un provvedimento datato 9 gennaio, il conservatore di Milano interpreta dunque restrittivamente «in attesa di eventuali ministeriali» il comma 860 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 che estende l'obbligo di Pec dalle «imprese costituite in forma societaria» (previsto dall'articolo 16, comma 6, del Dl 185/2008 e già esteso alle imprese individuali dal Dl 179/2012) anche «agli amministratori di imprese co-

stituite in forma societaria» (espressione che è inevitabile leggere come riferita anche ai liquidatori).

L'interpretazione restrittiva concerne le conseguenze dell'assenza di Pec: la norma che dispone la sospensione delle domande prive di Pec (il successivo comma 6-bis) è tecnicamente riferito alle domande di iscrizione presentate dalle «imprese societarie» e non è stata innovata dalle legge di Bilancio 2025; quindi, dal mero punto di vista letterale, non dovrebbe estendersi, ad esempio, alle iscrizioni richieste dai notai (si pensi alle cariche inerenti a un atto costitutivo). Ma non si può non credere, d'altro canto, che l'interpretazione restrittiva un fondamento in effetti ce l'abbia e quindi non si può certo reputare come implausibile un atteg-

giamento di chiusura in questo momento di prima applicazione della nuova norma.

La Pec reca fastidio in particolare agli amministratori di nazionalità straniera, i quali, da un lato, nella maggior parte dei casi, non sanno cosa sia una Pec e, soprattutto, non ne conoscono la valenza giuridica; ma d'altro lato, e soprattutto, hanno poi il problema di gestirla nel tempo e cioè di consultarla periodicamente e di rinnovarla. Insomma, la nuova norma sospingerà un nuovo mestiere, quello del domiciliatario di Pec altrui, con il problema che un conto è il mero smistamento di corrispondenza cartacea mentre ben altro conto è quello di avere la gestione di messaggi certificati in entrata e in uscita.